Supplemento ordinario alla "Gazzetta Ufficiale,, n. 69 del 24 marzo 1994 - Serie generale

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo 1 (70%)

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Giovedì, 24 marzo 1994 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

N. 51

MINISTERO DEL TESORO

CIRCOLARE 10 marzo 1994, n. 34.

Variazioni in termini di competenza e di cassa al bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1994. Assestamento del bilancio (art. 17, primo comma, della legge 5 agosto 1978, n. 468).

CIRCOLARE 10 marzo 1994, n. 35.

Previsioni di bilancio per l'anno 1995 e per il triennio 1995-1997.

SOMMARIO

MINISTERO DEL TESORO

CIRCOLARE 10 marzo 1994, n. **34.** — *Variazioni in termini di competenza e di cassa al bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1994. Assestamento del bilancio (art. 17, primo comma, della legge 5 agosto 1978, n. 468)* *Pag.* 5

CIRCOLARE 10 marzo 1994, n. **35.** — *Previsioni di bilancio per l'anno 1995 e per il triennio 1995-1997* *Pag.* 15

Nota tecnica e calendario degli adempimenti . » 23

Allegato 1 - Modelli di rilevazione delle spese di personale. » 49

CIRCOLARI

MINISTERO DEL TESORO

CIRCOLARE 10 marzo 1994, n. **34.**

Variazioni in termini di competenza e di cassa al bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1994. Assestamento del bilancio (art. 17, primo comma, della legge 5 agosto 1978, n. 468).

Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri

A tutti i Ministeri

A tutte le amministrazioni autonome

A tutte le ragionerie centrali presso i Ministeri e le amministrazioni autonome

e, per conoscenza.

Alla Corte dei conti

1. L'azione di risanamento della finanza pubblica ha avuto nel decorso 1993 un punto di svolta importante, con l'attuazione dell'imponente manovra di bilancio decisa dalle Camere: il fabbisogno ha mostrato una sensibile riduzione anche in valore assoluto e l'avanzo primario e stato di circa 27.000 miliardi, pari all'1,7 per cento del PIL, nonostante il pronunciato rallentamento dell'attività economica.

I provvedimenti adottati in piu riprese - da ultimo con le misure recate dal decreto-legge n. 155 del 1993, convertito con modificazioni nella legge n. 243 del 1993, hanno consentito il contenimento della pressione sul fabbisogno, che ora risulta compatibile con gli impegni programmatici assunti anche in sede internazionale.

La manovra di bilancio posta in essere per il 1994 e per il triennio 1994-96, approvata tempestivamente dal Parlamento, intende proseguire il processo di risanamento della finanza pubblica, confermando gli obiettivi prefigurati nel documento di programmazione economico-finanziaria.

Il disegno di legge di assestamento delle previsioni 1994 si inserisce in tale contesto, ai fini di un rigoroso contenimento del fabbisogno, mediante la corretta esplicazione della sua principale funzione di aggiustamento in corso di gestione delle originarie dotazioni del bilancio; in quanto tale, esso si pone come componente significativa della complessiva manovra di bilancio, rappresentando una tappa del percorso di rientro a suo tempo prefigurato, pur nella sua attuale configurazione di provvedimento di natura formale.

In definitiva, l'assestamento del bilancio appare nel contempo elemento importante della manovra in atto e punto di riferimento della manovra da attuare per il 1995 e per il triennio 1995-1997.

Con tali premesse, appare indispensabile che il comportamento propositivo di ciascuna Amministrazione sia la conseguenza di una approfondita e consapevole opera di riconsiderazione e di rivisitazione di tutti gli stanziamenti di bilancio, in modo da evitare la formulazione di proposte non vagliate con estrema severità e selettività ovvero rispondenti a logiche puramente incrementali.

Con l'assestamento delle previsioni 1994, pertanto - nel ribadire che non potranno essere assecondate mere richieste di maggiori stanziamenti - le Amministrazioni non dovranno limitarsi a proporre variazioni di carattere compensativo, ma dovranno altresì attivarsi, previa un'attenta opera di monitoraggio delle spese, per segnalare le possibili riduzioni da apportare alle dotazioni di bilancio in conseguenza dell'innanzi cennata revisione.

Una responsabile valutazione della reale congruità dei mezzi disponibili va effettuata per le spese per acquisto di beni e servizi e per i trasferimenti di risorse ad altri soggetti, che individuano aree dove esistono più ampi margini di discrezionalità; si appalesano pertanto maggiormente suscettibili di ridimensionamento, oltre ai trasferimenti discrezionali, le spese di rappresentanza, le spese per l'organizzazione e la partecipazione a convegni, mostre, ecc., l'acquisto di riviste, giornali ed altre pubblicazioni, le spese per studi, i compensi per speciali incarichi.

In particolare, vanno opportunamente rivisti tutti quei contributi a carattere discrezionale in favore di enti ed associazioni: in considerazione della delicata situazione della finanza pubblica, non può essere più riconosciuto a tali contributi quel grado di necessità che originariamente fu posto alla base della loro determinazione.

Un agevole supporto alla richiesta azione di contenimento e ridimensionamento delle spese per acquisto di beni e servizi è offerto dalla possibilità redistributiva prevista dalle disposizioni di cui agli articoli 13, comma 16, e 24, comma 2, della legge 24 dicembre 1993, n. 539, di approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1994.

2. Il provvedimento legislativo di assestamento dovrà essere presentato al Parlamento entro il prossimo 30 giugno, secondo quanto stabilito dall'articolo 17, comma 1 della legge n. 468 del 1978. Al fine di pervenire alla più corretta predisposizione di tale provvedimento, tenuto conto anche delle specifiche indicazioni della predetta normativa, le valutazioni non

potranno prescindere da un attento e puntuale apprezzamento della consistenza dei residui attivi e passivi risultanti al 31 dicembre 1993.

Le variazioni da proporre per ciascun capitolo, dovranno distintamente riguardare:

a) la consistenza dei residui (Rs);

b) la previsione di competenza (Cp);

c) la previsione di cassa (Cs);

e dovranno essere riportate nelle medesime "schede capitolo", utilizzate per le proposte di previsione relative all'anno 1995, che le Ragionerie Centrali ritireranno il 1 aprile 1994 presso la Ragioneria Generale dello Stato - Ispettorato Generale per i Servizi Speciali e la Meccanizzazione Via XX Settembre, n.97 - per il successivo inoltro alle Amministrazioni competenti.

In dette "schede-capitolo" oltre a numero, denominazione e previsione iniziale 1994 di ciascun capitolo sono riportate le variazioni conosciute dal Sistema informativo, in dipendenza di atti amministrativi, intervenute dal 1° gennaio c.a. alla data della stampa delle schede medesime.

Attesi gli ulteriori adempimenti dell'Ispettorato Generale del Bilancio e i tempi tecnici per i successivi lavori di approntamento, le Amministrazioni dovranno far pervenire alle coesistenti Ragionerie Centrali entro il 23 aprile 1994 le richiamate "schede-capitolo", con le proposte di assestamento per competenza e cassa, integrate:

- con le variazioni per atto amministrativo eventualmente intervenute successivamente alla stampa delle "schede-capitolo" o non esposte nelle schede stesse;

- con le variazioni verificatesi nella consistenza dei residui sulla scorta del rendiconto 1993.

Le stesse Ragionerie Centrali avranno cura di inserire - contestualmente alle proposte di previsione per il 1995 - negli archivi del Sistema Informativo R.G.S. gli elementi relativi all'assestamento 1994, contenuti nelle summenzionati "schede-capitolo", entro il 4 maggio 1994 e trasmetteranno le schede stesse a questo Ministero entro il 10 maggio 1994.

Gli stessi adempimenti devono intendersi riferiti anche a capitoli di entrata gestiti dalle singole Amministrazioni.

Con l'occasione si precisa che le Ragionerie Centrali potranno procedere ad indicare nelle schede-capitolo le proposte di modifica dei riferimenti normativi, ai fini dell'aggiornamento del "Nomenclatore degli atti", indicando quanto previsto nella circolare appositamente trasmessa (n° 24 del 23 febbraio c.a. prot. 120745) che si richiama integralmente.

3. - Variazioni alle previsioni di competenza

Com'è noto la legge finanziaria stabilisce, tra l'altro, i livelli massimi del saldo netto da finanziare e del ricorso al mercato; poichè detti limiti non possono essere elevati con la legge di assestamento del bilancio, ne consegue che in quest'ultima non possono essere considerate variazioni che risultino peggiorative dei detti saldi approvati dal parlamento.

Tale esigenza, peraltro, e rafforzata dalle condizioni attuali della finanza pubblica ed appare imprescindibile ove si consideri il carattere meramente formale del provvedimento di assestamento.

In particolare, eventuali proposte di variazioni aumentative delle dotazioni di spesa non solo debbono essere strettamente correlate e contenute nei limiti delle effettive ed inderogabili occorrenze, ma debbono trovare integrale compensazione in proposte riduttive di stanziamenti di altri capitoli dello stesso stato di previsione, non aventi carattere di spesa obbligatoria.

Sembra, inoltre, opportuno richiamare l'attenzione degli Uffici competenti sulla verifica della congruità degli stanziamenti dei capitoli per spese per il personale in servizio e in quiescenza, al fine di evitare il verificarsi di eccedenze, assicurando nel contempo il puntuale versamento delle ritenute erariali, previdenziali e assistenziali.

Le proposte di variazioni, comunque di carattere compensativo, dovranno essere corredate da dettagliate "note illustrative" che valgano in particolare a giustificare sia le sopravvenute esigenze, sia i motivi che consentono di operare, in via definitiva, le corrispondenti riduzioni. Parimenti andranno illustrate le riduzioni proposte a seguito dell'auspicata riconsiderazione di tutte le dotazioni di bilancio, con particolare riguardo alla spesa relativamente flessibile.

E' appena il caso di avvertire, poi, che nell'attuale situazione della finanza pubblica, verranno automaticamente acquisite tutte quelle riduzioni proposte a fronte di aumenti per sopravvenute esigenze che non dovessero trovare accoglimento in quanto non di carattere prioritario ed essenziale.

Sempre in tema di spese, si ritiene opportuno richiamare l'attenzione sull'articolo 11-ter, lettera c), della legge n.468 del 1978, in materia di copertura di nuove o maggiori spese, ovvero di minori entrate, normativa che introduce uno speciale regime vincolistico agli stanziamenti di quei capitoli di natura non obbligatoria utilizzati da leggi a fini di copertura.

Per le entrate, specie quelle di natura tributaria, le proposte di assestamento in termini di competenza dovranno essere formulate sulla scorta, oltrechè delle intervenute modifiche legislative, delle piu aggiornate indicazioni sull'evoluzione tendenziale del gettito.

4. - Variazioni alle previsioni di cassa

Le "previsioni assestate" dei residui e della competenza determinano, com'è noto, i nuovi volumi delle masse acquisibili e spendibili (Rs + Cp) alle quali le Amministrazioni dovranno riferirsi per proporre le variazioni alle previsioni di cassa per l'anno 1994.

Per le entrate, le proposte di variazioni alle previsioni di cassa dovranno in particolare tener conto di eventuali rilevanti scostamenti della consistenza dei residui rispetto a quella presunta assunta in sede di previsioni iniziali.

Per le spese e da evidenziare, innanzitutto, che in passato si sono rilevati notevoli scostamenti tra autorizzazioni di pagamento richieste ed effettive realizzazioni. Peraltro occorre anche evitare che per il 1995 possano verificarsi, per

alcune Amministrazioni, le difficoltà di pagamento insorte in decorsi esercizi, nonostante le istruzioni impartite, a seguito di una errata valutazione della consistenza presunta dei residui passivi.

Premesso quanto sopra, le varie Amministrazioni sono pregate di procedere con estrema cura e meticolosita alla determinazione delle autorizzazioni di cassa, da assegnare a ciascun capitolo, sulla base:

a) delle operazioni finora poste in essere e di particolari fattori amministrativi e legislativi che possano influenzare il volume dei pagamenti;

b) del grado di liquidabilità delle spese in rapporto alle proprie capacità operative;

c) della estensione del riesame a tutti i capitoli di bilancio, ancorche non interessati da variazioni alla massa spendibile.

In linea generale, le necessità di maggiori previsioni **in termini di cassa, che dovessero presentarsi per taluni** capitoli di spesa, dovranno essere prioritàriamente soddisfatte con le disponibilità delle autorizzazioni già iscritte in bilancio e, quindi, trovare compensazione nell'ambito dello stesso stato di previsione.

Nel caso in cui particolari, inderogabili motivi richiedessero di superare detto limite complessivo, dovranno essere dettagliamente illustrati tali motivi, che lo scrivente si riserva di valutare nel quadro delle esigenze generali e compatibilmente con le risorse disponibili.

Si avverte, infine, che eventuali disfunzioni derivanti da una errata valutazione dei residui passivi presunti al 31

dicembre 1994 non potranno che essere riferite alla responsabilità delle Amministrazioni proponenti.

*

* *

Tenuto conto della delicata importanza che la detta legge n.468 del 1978, attribuisce all'assestamento del bilancio e dell'attività particolarmente impegnativa che l'adempimento richiede, si invitano le Ragionerie Centrali a prestare ogni possibile collaborazione alle Amministrazioni.

Si ringrazia e si resta in attesa di un cortese cenno di assicurazione al riguardo.

Il Ministro: BARUCCI

94A1769

CIRCOLARE 10 marzo 1994, n. 35.

Previsioni di bilancio per l'anno 1995 e per il triennio 1995-1997.

Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri

A tutti i Ministeri

A tutte le amministrazioni autonome

A tutte le ragionerie centrali presso i Ministeri e le amministrazioni autonome

e, per conoscenza

Alla Corte dei conti

PREMESSA

Il 1994 ha sancito l'avvio dell'Unione Europea, con la seconda fase del processo di attuazione del disegno comunitario. In tale ambito, l'Italia ha portato avanti il processo di risanamento della finanza pubblica in armonia con gli impegni assunti, modificando sensibilmente le anomale tendenze di fondo mediante provvedimenti strutturali, lungo la strada della convergenza europea.

L'anno appena concluso costituisce in proposito un punto di svolta, che pone le premesse per l'avvio del circolo virtuoso da tempo auspicato teso al raggiungimento dei traguardi stabiliti.

Coerentemente, l'impostazione delle politiche di bilancio del triennio 1995-1997 deve avere come punto di riferimento il perseguimento fin dal primo anno dell'obiettivo della stabilizzazione del rapporto tra debito pubblico e prodotto interno lordo, invertendone la consolidata tendenza alla crescita con significative riduzioni nei due anni successivi.

*

* *

1. - La finanza pubblica nel 1993 ha evidenziato confortanti segnali sulla via della riduzione del fabbisogno del settore statale: dopo tre anni di sostanziale invarianza, la sua incidenza sul prodotto interno lordo si è ridotta di quasi un punto, attestandosi intorno al 9,8 per cento (circa 153.000 miliardi). L'avanzo nelle operazioni finali, al netto della spesa per interessi (avanzo primario), ha raggiunto i 27.000 miliardi, pari all'1,7 per cento del PIL.

Tali risultati sono stati conseguiti nonostante il negativo andamento della situazione economico-finanziaria, caratterizzata da un sensibile divario tra la crescita sperata ancora in settembre (+0,4 per cento) e la flessione del PIL registrata a consuntivo (intorno al mezzo punto percentuale).

La più recente evoluzione dei principali indicatori induce a ritenere non agevole il raggiungimento delle previsioni di crescita dell'economia a suo tempo formulate per l'anno in corso. La riduzione del tasso medio di inflazione dal 4,2 per cento conseguito nel 1993 al 3,5 per cento programmato per il 1994 potrebbe rivelarsi problematica; la recente rilevante discesa dei tassi di interesse potrebbe attenuarsi e, al limite, arrestarsi.

In tale situazione l'impostazione restrittiva assunta negli ultimi anni dalle previsioni di bilancio va confermata; la conseguente riconsiderazione dell'intervento pubblico costituisce la premessa indispensabile per la revisione degli obiettivi di finanza pubblica da definire nel documento programmatico per il prossimo triennio.

Nel frattempo, la predisposizione delle nuove previsioni di bilancio può avere come utile punto di riferimento quanto meno gli obiettivi individuati nel precedente documento di programmazione economico-finanziaria, sui quali, tra l'altro, è stato costruito il procedimento di monitoraggio concordato con l'Unione europea in relazione anche all'erogazione delle tranches previste dal prestito comunitario.

2. - Anche l'ultima sessione di bilancio ha confermato la correttezza dell'impostazione complessiva dei documenti relativi alla manovra di finanza pubblica. Valorizzando i ruoli distinti ma complementari del bilancio a legislazione vigente, della legge finanziaria e dei provvedimenti collegati, la manovra è stata approvata ed emanata in tutte le sue componenti normative

entro il 31 dicembre 1993, garantendone la completa e tempestiva definizione e rendendo superfluo il formale ricorso alla tecnica dei fondi negativi preferita nell'occasione dalle Camere.

Tra i risultati più rilevanti della manovra di bilancio per il 1994, risulta la conferma, per il secondo esercizio consecutivo, della sostanziale invarianza in termini di competenza delle spese finali al netto degli interessi rispetto all'anno precedente.

Ad esso hanno concorso sia la modifica della legislazione vigente, sia l'applicazione rigorosa di criteri restrittivi nel quadro degli assetti normativi e organizzativi esistenti.

La spesa interessata da questi ultimi è minore rispetto a quella modificabile con specifici interventi normativi, ma risulta pur sempre rilevante ai fini della complessiva azione di contenimento e di razionalizzazione.

In proposito, va confermata l'esigenza di una decisa inversione di tendenza nel consueto processo di formazione dei bilanci pubblici, ispirato generalmente al criterio della spesa storica di tipo incrementale rispetto alle occorrenze degli anni precedenti. Tale modo di procedere ha determinato un notevole grado di irrigidimento della spesa, di per sè già elevato, in alcuni casi tendendo ad innalzarne il livello al di là delle effettive necessità; gli interventi specifici per ulteriori esigenze sono stati di solito portati a giustificazione di nuovi incrementi degli stanziamenti.

Va ricordato, invece, che in ogni stato di previsione esistono margini di manovra sui quali occorre esercitare l'impegno correttivo: si appalesano più agevolmente comprimibili le spese per acquisto di beni e servizi, gli investimenti diretti e i trasferimenti ad enti decentrati di spesa, o ad altri soggetti, per i quali l'entità delle somme da trasferire non è vincolata da predeterminazioni legislative.

Per la spesa relativamente flessibile, o comunque non legislativamente predeterminata in modo rigido, occorre, in sede di previsione annuale, procedere ad un puntuale e complessivo riesame delle esigenze e degli obiettivi, per rapportare ad essi non solo la parte incrementale dello stanziamento, ma il suo intero ammontare.

Lo schema che più sembra rispondere a queste esigenze è quello del bilancio a base zero, discriminando la spesa che riveste utilità per il corpo sociale da quella che potrebbe essere ridotta o addirittura eliminata senza conseguenze apprezzabili; nonché distinguendo le spese di funzionamento necessarie per assicurare il mantenimento del livello dei servizi da quelle volte al soddisfacimento di nuovi o maggiori bisogni.

Con riferimento al primo aspetto, gli stanziamenti devono essere depurati degli oneri non strettamente funzionali al conseguimento dei compiti demandati; con riferimento al secondo, prima di decidere nuovi interventi occorre acquisire un più elevato grado di efficienza nel soddisfacimento dei bisogni già individuati. In mancanza di precisi indicatori attestanti l'esigenza inderogabile di tali spese, si dovrà disporre la soppressione di capitoli di bilancio e di programmi di spesa attraverso, se necessario, proposte di modifica o di abrogazione della vigente legislazione di sostegno.

Conclusivamente, **l'impostazione delle previsioni per il 1995 dovrà essere ispirata, come per il recente passato, ad una conferma del criterio dell'invarianza complessiva, da perseguire anche con adeguati interventi normativi in sede di manovra di bilancio, in modo da compensare eventuali maggiori esigenze incomprimibili.**

2.1. - L'impostazione previsionale per la spesa relativamente flessibile va collocata, comunque, entro taluni criteri quantitativi di riferimento.

Per tali spese, individuabili negli **oneri classificati nell'acquisto di beni e servizi**, con esclusione di quelli legislativamente predeterminati, **si rende indispensabile prevedere, anche per il 1995, la loro invarianza nominale a livello complessivo, rispetto alle proposte di assestamento del bilancio per il 1994, nonché per gli anni 1996 e 1997 una loro espansione non superiore rispettivamente, al 2 per cento e all'1,5 per cento.**

In vista di tali obiettivi, la manovra deve essere impostata e realizzata a livello di dotazioni di competenza; solamente il loro contenimento puo consentire una modifica strutturale degli andamenti della finanza pubblica.

2.2. - In particolare, **le spese per trasferimenti non previste da specifiche disposizioni legislative sono da sottoporre ad una attenta e rigorosa analisi ai fini della loro eliminazione dalle previsioni di bilancio.**

Gli oneri in discorso riguardano erogazioni, sovvenzioni e contributi che, pur rientrando nella generale configurazione normativa dell'attività istituzionale dell'Amministrazione interessata, sono privi di specifica e particolare autorizzazione legislativa.

Pertanto, assume essenziale rilievo la fonte normativa dell'onere: l'assunzione in bilancio è consentita soltanto se disposta da specifici provvedimenti legislativi, cioè da leggi organiche o particolari che si riferiscono direttamente al settore o ai settori d'intervento; l'autorizzazione legislativa, oltre che inserita in un provvedimento specifico, deve essere, inoltre, espressa, cioè individuata nei suoi elementi essenziali direttamente dalla legge (beneficiario, parametri di quantificazione, importo, ecc.)

Sono da eliminare, conseguentemente, tutte le erogazioni per trasferimenti che non rispondono ai predetti requisiti, erogazioni riferibili all'esercizio delle normali funzioni istituzionali delle Amministrazioni interessate, nel cui ambito generale rientrano senza una specifica e particolare disciplina normativa di settore.

2.3. - Quanto ai **trasferimenti autorizzati da specifiche norme**, l'esigenza di contenimento impone **una severa e rigorosa revisione della legislazione in materia, allo scopo di pervenire quanto meno all'invarianza nominale per tre anni delle erogazioni a carico del bilancio.**

A tale scopo devono essere proposte modifiche alle norme vigenti attraverso l'inclusione di determinazioni riduttive di autorizzazioni legislative di spesa nell'apposita Tabella E allegata al disegno di legge finanziaria.

Le eventuali ulteriori esigenze degli enti e organismi interessati devono, in via di massima, essere coperte con l'acquisizione diretta di mezzi finanziari, anche attraverso l'adeguamento dei prezzi relativi ai servizi prestati.

2.4. - Nell'ambito delle **spese relativamente flessibili per acquisti di beni e servizi occorre riconsiderare puntualmente le dotazioni per studi, indagini, rilevazioni, comitati, commissioni, speciali incarichi, pubblicità e simili, al fine di pervenire ad una loro eliminazione o almeno ad un loro significativo ridimensionamento.**

Trattasi, infatti, di spese a fronte di servizi che, in via di massima, dovrebbero essere svolti direttamente dalla struttura amministrativa, la quale soltanto in casi eccezionali di necessità e urgenza dovrebbe far ricorso ad apporti esterni. Ne consegue che potranno essere assentite eccezionalmente

soltanto le dotazioni assolutamente indispensabili ad assicurare la prosecuzione dell'attività amministrativa.

Il perseguimento di tale obiettivo per talune spese di acquisto di beni e servizi viene agevolato sia dalla possibilità di operare in via amministrativa variazioni compensative (per il 1994, art. 24, comma 2, della legge di bilancio), sia dal vincolo posto al loro incremento (art. 14, comma 2 bis, del D.L. n. 367/91, convertito con legge n. 8/92)

2.5. - Lo stesso criterio di invarianza nominale si applica **alle spese di acquisizione di beni e servizi per la difesa nazionale, per le quali è necessario procedere ad una ridefinizione dei relativi programmi e progetti**, tenendo conto del mutato contesto internazionale e dell'assunzione sul piano operativo del "nuovo modello di difesa", con una congrua diluizione temporale delle spese di ammodernamento e potenziamento della difesa, compatibile con la realizzazione dei nuovi programmi.

Al raggiungimento dell'obiettivo può concorrere una più diffusa applicazione della norma della legge di bilancio che consente variazioni compensative nell'ambito della categoria IV - Acquisto di beni e servizi del Dicastero della Difesa (per il 1994: art. 13, comma 16).

3. - Le misure correttive da inserire nel disegno di legge finanziaria o in specifici disegni di legge costituiscono l'altro rilevante strumento, quantitativamente più importante, per pervenire ad un effettivo contenimento della spesa pubblica.

In particolare, **attraverso la rimodulazione delle spese e degli accantonamenti sui fondi speciali per nuovi provvedimenti legislativi che sono sottoposti o si ritiene di sottoporre all'esame parlamentare, occorre assicurare non solo il massimo contenimento possibile delle dotazioni di competenza, in rapporto alla concreta capacità operativa dell'Amministrazione, ma anche l'invarianza complessiva degli stanziamenti, al netto degli interessi.**

4. - Le indicate linee di impostazione della manovra di bilancio per il 1995 e per il triennio 1995-1997 vanno inserite nel quadro complessivo degli obiettivi da perseguire che sinteticamente si possono così indicare:

a) **il gettito delle entrate tributarie**, da valutare sulla base della presumibile dinamica e delle variazioni legislative intervenute, deve tener conto delle più aggiornate previsioni delle variabili macroeconomiche che lo influenzano. In particolare, **le ipotesi da assumere al momento, in assenza di indicazioni più puntuali, sono una crescita nominale del PIL dell'ordine del 4,5 - 5 per cento nel 1995, del 4 - 4,5 per cento nel 1996 e nel 1997, tenuto conto dei tassi programmati di inflazione;**

b) **le spese correnti al netto degli interessi dovranno essere contenute, per il 1995, entro il livello risultante dalle previsioni assestate del bilancio per il 1994; nel loro ambito, quelle discrezionali non potranno superare le previsioni iniziali per il 1994. Nel successivo biennio le spese di personale e per acquisto di beni e servizi indispensabili al funzionamento delle Amministrazioni non potranno incrementarsi oltre il 2 per cento nel 1996 e l'1,5 per cento nel 1997; le altre spese correnti dovranno conservare l'invarianza nominale;**

c) **le spese in conto capitale nel complesso potranno incrementarsi, in ciascuno degli anni del triennio, in misura non superiore al 2,5 per cento nel 1995, al 2 per cento nel 1996 ed all'1,5 per cento nel 1997**. A tali incrementi potrà farsi luogo soltanto dopo l'individuazione, da parte delle singole Amministrazioni, degli interventi prioritari e una volta verificato che non vi siano, ne siano prevedibili, residui di stanziamento o disponibilità di tesoreria per interventi autorizzati e non ancora effettuati;

d) fermi restando gli obiettivi di cui sopra, **la proposizione di nuove autorizzazioni di spesa da includere nel disegno di legge finanziaria per il 1995 potrà essere formulata solo individuando ulteriori riduzioni compensative delle dotazioni già autorizzate.**

Circa, infine, i criteri di formulazione delle previsioni e il calendario degli adempimenti, si rinvia all'unita nota tecnica.

*

* *

Si ringrazia per la collaborazione che le Amministrazioni daranno e si resta in attesa di un cortese cenno di assicurazione al riguardo.

Il Ministro: BARUCCI

PREVISIONI DI BILANCIO PER L'ANNO 1995 E PER IL TRIENNIO 1995 - 1997

NOTA TECNICA E CALENDARIO DEGLI ADEMPIMENTI

N.B.: I Direttori delle Ragionerie Centrali - alle quali l'articolo 28 della legge di contabilità di Stato demanda il compito di compilare gli schemi di previsione - sono invitati a prestare fattiva collaborazione per una puntuale applicazione delle presenti direttive. Particolare attenzione va rivolta alle indicazioni di cui ai punti 5.5, 5.11 e 5.12.

1. - CRITERI GENERALI PER L'IMPOSTAZIONE DELLE NUOVE PREVISIONI

1.1. - Per la concreta predisposizione di una manovra di bilancio coerente con gli obiettivi e le compatibilità precisate, il progetto di bilancio 1995 e il bilancio pluriennale 1995-1997 - ai sensi degli articoli 2 e 4 della legge n. 468 del 1978, come sostituiti dalla legge n. 362 del 1988 - devono essere redatti sulla base della legislazione vigente (quello pluriennale anche nella versione programmatica) e sono destinati a recepire gli effetti della legge finanziaria e dei provvedimenti collegati dopo l'approvazione di questi ultimi, in forza di apposite note di variazioni al progetto medesimo.

Per contribuire a delineare la manovra correttiva, le proposte di previsione per il nuovo bilancio annuale e per il bilancio pluriennale 1995-1997 - da elaborare in piena attuazione delle direttive impartite nella circolare, che qui si intendono integralmente richiamate - devono essere accompagnate da un documento illustrativo delle modifiche da apportare alla legislazione vigente al fine di ricondurre ogni scostamento delle nuove previsioni agli obiettivi prima richiamati.

Il documento in parola, del tutto analogo a quello richiesto negli anni passati, dovrà articolarsi con riferimento alla spesa nelle consuete cinque sezioni:

- nella prima, per ogni legge di spesa a carattere pluriennale, dovranno essere precisate le quote da indicare nella Tabella F del disegno di legge finanziaria per ciascuno degli anni dal 1995 al 1997, nonchè, globalmente, l'eventuale stanziamento residuale da iscrivere negli anni 1998 e successivi (art. 11, comma 3, lettera c), legge n. 468 del 1978); inoltre, per ciascuna "tranche" di spesa pluriennale relativa al 1995 dovrà anche essere indicata la parte che verrà a tradursi in pagamenti effettivi nel predetto anno finanziario; si dovranno altresì indicare i pagamenti in conto residui relativi a ciascun provvedimento legislativo. Nel medesimo contesto, ai fini delle determinazioni da assumere ai sensi dell'articolo 11 quater, comma 2, della legge n. 468

del 1978, andranno altresì segnalate e debitamente giustificate, contenendole al massimo - in relazione all'effettivo stato di attuazione dei programmi ed alle caratteristiche delle spese ivi previste - le autorizzazioni di spesa in conto capitale recate da leggi a carattere pluriennale per le quali si ritenga necessario disporre della facoltà di assumere impegni nei limiti dell'intera somma autorizzata per gli anni successivi al 1995, nonchè di quelle per le quali è invece possibile determinare una limitazione dell'impegnabilità al 50 per cento;

- analogamente, nella seconda sezione, per tutte le specifiche leggi di spesa che hanno demandato la determinazione dello stanziamento annuo alla legge finanziaria (art. 11, comma 3, lettera d), legge n. 468), dovranno essere indicate le quote da iscrivere nella Tabella C per ciascuno degli anni dal 1995 al 1997, nonchè, relativamente alla quota 1995, la corrispondente autorizzazione di cassa;

- nella terza, potranno elencarsi per l'anno 1995 gli oneri per l'eventuale rifinanziamento di autorizzazioni legislative di spesa in conto capitale scadute nel 1994 relative ad interventi di sostegno dell'economia (art. 11, comma 3, lettera f), legge n. 468);

- nella quarta, dovranno elencarsi le iniziative legislative recanti nuove o maggiori spese, ognuna delle quali dovrà essere codificata secondo i criteri delle classificazioni economica e funzionale. Ciò al fine di determinare l'accantonamento da preordinare in unica voce sotto ciascun Ministero, come già effettuato per le Tabelle A e B allegate alla Legge.Finanziaria 1994.

Per dette iniziative, oltre a indicarsi l'onere per l'anno 1995, per ciascuno dei due anni successivi, e per l'intera durata del provvedimento, **devono essere contestualmente individuate le proposte correttive della legislazione in essere, valutabili nei loro riflessi finanziari** in termini di economie **di spesa**, le quali **vanno rivolte alla** copertura delle nuove iniziative **proposte** (art. 11, comma 3, lettere e) e g), legge n. 468).

In assenza di questa compensazione nessuna proposta di considerazione nei fondi speciali potrà essere presa in esame; lo stesso criterio compensativo dovrà applicarsi in relazione alle eventuali proposte di rifinanziamento da considerare nella terza sezione ai fini della inclusione nell'apposita tabella di cui all'articolo 11, comma 3, lettera f), legge n. 468 del 1978.

Si precisa che devono essere chiariti con la massima cura:

a) i criteri di valutazione dell'onere complessivo, indicando le ipotesi di evoluzione dei costi prese in considerazione nel caso di spese a carattere pluriennale;

b) l'esistenza di automatismi o di meccanismi di indicizzazione che vincolano la crescita di taluni tipi di spesa a particolari parametri che possono rendere difficile o impossibile l'osservanza delle regole prefissate. A tal riguardo le proposte devono, in ogni caso, rivolgersi ad evitare operazioni di bilancio che differiscano,ad esercizi successivi, con la tecnica dei limiti di impegno, spese che non abbiano l'effettiva natura di spese di investimento o che comunque spostino su soggetti diversi dal Tesoro l'effettuazione di operazioni finanziarie, dilatando l'indebitamento del settore pubblico;

c) i tempi tecnici di attuazione dell'intervento, che - insieme alle possibilità operative dell'Amministrazione - ne condizionano la ripartizione temporale;

- nella quinta sezione, infine, dovranno essere indicate, sulla scorta dei criteri enunciati nella circolare, le prevedibili minori esigenze derivanti da inattualità totale o parziale degli obiettivi originari e le conseguenti riduzioni delle relative autorizzazioni legislative di spesa che si renda possibile inserire - ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera e), legge n. 468 del 1978 - nell'apposita tabella.

Le indicazioni contenute nelle prime quattro sezioni del "documento" dovranno essere corredate da note illustrative nelle quali

saranno forniti gli elementi di valutazione che dovranno rispondere alla duplice esigenza conoscitiva degli effetti delle proposte stesse in termini sia di competenza che di cassa.

Le proposte correttive della legislazione vigente, volte a conseguire economie di spesa o maggiori entrate, in quanto non attivabili nell'ambito del disegno di legge finanziaria, dovranno comunque essere segnalate, contestualmente al "documento", con l'allegazione dei relativi disegni di legge, onde consentire la valutazione collegiale del Governo circa la loro complementarietà e funzionalità alla complessiva decisione di bilancio 1995-1997.

Giova poi rammentare che nell'ambito dei disegni di legge collegati al disegno di legge finanziaria non possono rientrare iniziative comportanti nuovi o maggiori oneri.

1.2. - La proposizione di misure correttive da inserire nel disegno di legge finanziaria o in specifici disegni di legge è da considerarsi indispensabile, contestualmente all'azione correttiva sulla legislazione vigente.

Nel formulare le proposte di spesa, le singole Amministrazioni dovranno procedere a una revisione rigorosa delle singole dotazioni di bilancio, con particolare riferimento ai criteri prefigurati nella circolare.

Il rispetto delle direttive di contenimento delle spese correnti d'innanzi indicate segnerà il limite complessivo massimo delle assegnazioni di competenza (legge finanziaria compresa) di ogni Amministrazione; eventuali maggiori necessità connesse a spese obbligatorie ed inderogabili devono essere compensate per quanto possibile con la riduzione delle spese correnti a carattere discrezionale e, ove ciò non sia sufficiente, proponendo altresì la riduzione di spese legislativamente previste, soprattutto nel settore dei trasferimenti

correnti (contributi ad enti, associazioni, ecc.). Nella dimostrata impossibilità di proporre riduzioni delle spese correnti, dovrà operarsi, con gli stessi criteri, sulle dotazioni di conto capitale.

Nella predisposizione delle proposte di previsione per le spese, poi, appare indispensabile tenere in debito conto la disposizione di cui all'articolo 14, comma 2-bis del decreto-legge n. 367/1991, introdotto in sede di conversione nella legge n. 8/1992, secondo il quale le previsioni di competenza e di cassa dei capitoli di bilancio corrispondenti a taluni raggruppamenti - secondo il codice economico della Categoria IV (Acquisto di beni e servizi) - **potranno essere incrementate per gli anni successivi al 1992 in misura non superiore al tasso di inflazione programmato in sede di relazione previsionale e programmatica.**

2. - BILANCIO ANNUALE DI COMPETENZA

2.1. - Spese

Dovendosi costruire il bilancio sulla base del criterio della legislazione vigente, si ricorda che per quanto concerne gli stanziamenti la cui quantificazione annua è specificamente demandata alla legge finanziaria, l'importo da considerare nelle previsioni a legislazione vigente per l'anno 1995 deve essere quello autorizzato per tale anno con la Tabella C (di cui si allega copia) della legge finanziaria 1994; le possibili variazioni devono formare oggetto di determinazione in sede di legge finanziaria 1995 e devono quindi essere proposte nel più volte richiamato "documento" (sezione seconda), nel rispetto del criterio compensativo della eventuale maggiore spesa proposta con economie di pari importo.

Le proposte dovranno essere riportate nelle "schede- capitolo", appositamente predisposte dal Sistema Informativo della Ragioneria Generale dello Stato, che evidenziano, tra l'altro, i limiti. risultanti da fattori legislativi predeterminati.

Per le autorizzazioni di spesa intervenute successivamente alla predisposizione del bilancio pluriennale 1994-1996 - non ancora recepite nelle "schede-capitolo" e per le quali la copertura risulta reperita a carico dei fondi globali, con riduzioni di spesa o con maggiori entrate - dovrà essere fornita distinta dimostrazione in apposite note a corredo dei rispettivi capitoli.

Per quanto, in particolare, attiene allo scaglionamento delle spese pluriennali, la quota del bilancio 1995 da assumere nei pertinenti capitoli dovrà corrispondere a quella indicata nell'allegata Tabella F (che riproduce quella della legge finanziaria 1994).

E' importante segnalare che per le leggi di spesa pluriennali, approvate dopo la presentazione del bilancio 1994-1996, nel bilancio di previsione 1995 potrà essere iscritto, come quota annuale di spesa di quelle leggi, lo stesso stanziamento determinato per l'anno 1994 dalle leggi medesime, sempre che tali leggi non dispongano diversamente.

2.1.1. - La rappresentata esigenza di riconsiderare analiticamente tutte le dotazioni dei diversi capitoli di spesa corrente, nello spirito della profonda revisione degli obiettivi e delle esigenze sottesi al metodo della riconsiderazione globale di ogni stanziamento, deve essere soddisfatta, relativamente alle spese discrezionali, mediante l'analisi e la valutazione delle spese di ciascuna dotazione del bilancio 1994, non soltanto attraverso una migliore e più razionale programmazione, ma anche sopprimendo o riducendo erogazioni che in taluni casi sono incompatibili con l'attuale condizione della finanza pubblica, mentre in altri casi

possono essere evitate con il pieno utilizzo delle capacità professionali e tecniche del personale delle stesse Amministrazioni.

In questa linea si segnalano in particolare le eliminazioni o le riduzioni da proporre per i capitoli concernenti contribuzioni di carattere discrezionale ad enti, associazioni, comunità, ecc.,tenuto anche conto del disposto dell'art. 9, comma 1, della legge n. 537/93; il contenimento delle spese per missioni all'interno ed all'estero del personale; la riduzione delle dotazioni per la partecipazione a convegni, congressi, mostre, conferenze, ecc.; l'eliminazione o almeno un significativo ridimensionamento delle spese per speciali incarichi, studi, indagini, rilevazioni, nonchè degli oneri per il funzionamento di consigli, comitati e commissioni; le spese per l'acquisto di riviste e giornali; le spese per manutenzione, noleggio ed esercizio di mezzi di trasporto; le spese telefoniche; ogni altra spesa suscettibile di essere eliminata o ridotta.

L'opera di riconsiderazione delle dotazioni per acquisto di beni e servizi, in particolare, potrà tener conto della possibilità di effettuare in corso d'anno variazioni compensative con atto amministrativo, anche tra diversi Ministeri, ai sensi dell'articolo 24, comma 2, della legge di bilancio 1994 n. 539 del 1993, norma che si ritiene utile riproporre.

Un'analisi altrettanto accurata deve essere condotta nel comparto delle spese di ufficio ed in quelle che le Amministrazioni centrali propongono al Provveditorato Generale dello Stato, le cui dotazioni, ancorchè accresciute in questi ultimi anni, non sono tuttavia in grado di far fronte a tutte le richieste.

In quest'opera di riconsiderazione delle dotazioni complessive, una analisi particolarmente rigorosa è richiesta per le Amministrazioni che gestiscono importanti e peculiari funzioni dello Stato (Polizia di Stato, Difesa, Guardia di finanza, Servizi antincendi, Corpo forestale, Servizi penitenziari) e che concentrano gran parte delle spese per acquisto di beni e servizi. Pur nella essenzialità e indispensabilità dei relativi oneri, esistono pur sempre adeguati margini di contenimento

legati alla programmazione delle varie spese e forniture, non dimenticando, fra l'altro, che alcuni di questi servizi beneficiano di stanziamenti straordinari recati da leggi di "potenziamento".

2.1.2. In presenza di un fabbisogno del settore statale ancora troppo elevato, anche la spesa in conto capitale deve essere profondamente rivista.

La proposizione di norme di definanziamento dovrebbe innanzi tutto riguardare le spese per trasferimenti (contributi ad enti ed imprese), essendo oggi venute meno, in molti casi, le motivazioni di ordine economico e finanziario che a suo tempo avevano giustificato l'intervento statale nelle dimensioni attuali. Analogo criterio deve sorreggere la riconsiderazione degli interventi di diretta competenza statale (costituzione di capitali fissi) e le partecipazioni azionarie ed i conferimenti.

E' appena il caso di ribadire che saranno giudicate inammissibili le proposte di conferma degli stessi volumi di spesa 1994, relativamente ai capitoli che presentino consistenti residui, specie "di stanziamento", o che sottendono erogazioni che si allocano in conti correnti di tesoreria o contabilità speciali che registrino ampie disponibilità.

2.2. - **Entrate**

Le previsioni delle entrate tributarie dovranno essere formulate sulla base delle più aggiornate indicazioni sull'evoluzione del gettito e delle variabili macroeconomiche cui tale gettito è collegato, nonchè delle eventuali modifiche normative intervenute in materia.

In proposito, per la componente prezzi del prodotto interno lordo, appare opportuno far riferimento all'ipotesi-obiettivo del 2,5 per cento quale valore medio di incremento dei prezzi per l'anno 1995.

Le ipotesi adottate circa l'evoluzione delle diverse basi imponibili dovranno in ogni caso essere dettagliatamente specificate in apposita nota illustrativa redatta dai competenti Uffici del Ministero delle finanze, da inviare contestualmente alle proposte.

Per i capitoli articolati,le previsioni e le note illustrative dovranno essere formulate al livello dei singoli articoli.

Al fine di consentire l'esatta dotazione degli stanziamenti di spesa dei capitoli nn. 4534, 4535 e 4541 dello stato di previsione del Ministero del tesoro - relativi alle regolazioni contabili dei tributi riscossi direttamente dalle Regioni - appare necessario che detta nota contenga anche l'indicazione della quota complessivamente riferibile a introiti da versare direttamente presso le tesorerie delle Regioni a statuto speciale Sicilia e Sardegna e delle Regioni a statuto ordinario, da regolare successivamente in bilancio mediante mandati commutabili in quietanze di entrata a valere sugli stanziamenti dei predetti capitoli di spesa.

Per le entrate non tributarie la valutazione dovrà avere riferimento alle caratteristiche proprie di ciascun cespite.

Sia per il comparto tributario che per quello non tributario, sarà cura delle Amministrazioni che gestiscono ciascun cespite provvedere all'aggiornamento della base informativa di natura legislativa riportata nelle "schede-capitolo" inviate dal Sistema Informativo, nonché segnalare le eventuali opportune modifiche di denominazione, istituzioni o soppressioni di capitoli e/o articoli.

3. - **BILANCIO ANNUALE DI CASSA**

Per ciascun capitolo di bilancio, le Amministrazioni in indirizzo dovranno indicare anche la previsione di cassa, indistintamente per competenza e residui, cioè per l'intera massa acquisibile o spendibile.

A questi fini, pregiudiziale appare la determinazione presuntiva della consistenza dei residui attivi e passivi che la gestione 1994 lascerà al 1995.

In particolare, per i residui passivi, prendendo le mosse da quelli accertati con il consuntivo 1993 e dalle dotazioni di competenza del 1994 (massa spendibile 1994), per giungere ad un'attendibile valutazione dei "presunti" residui passivi al 1 gennaio 1995, occorrerà ipotizzare per ciascun capitolo i pagamenti effettuabili nel corrente anno finanziario. A tal fine, occorre considerare la necessità di compensare, in sede di provvedimento di assestamento del bilancio, le maggiori autorizzazioni di cassa, eventualmente conseguenti all'accertamento definitivo delle consistenze dei residui passivi al 31 dicembre 1993, preferibilmente a livello di titolo e, comunque, non superando il volume complessivo dei pagamenti autorizzati dalla legge di bilancio 1994 integrata con le variazioni intervenute per atto amministrativo.

Questa stima delle operazioni di pagamento per il 1994 - tenuto eventualmente conto della eliminazione di residui per intervenuta perenzione - raffrontata con la predetta massa spendibile, farà emergere la presunta consistenza dei residui passivi al 31 dicembre 1994, consistenza che, rappresentando una notevole componente della massa spendibile 1995, condiziona con la sua attendibilità la formulazione della previsione delle nuove autorizzazioni di pagamento.

4. - BILANCIO PLURIENNALE DI COMPETENZA A LEGISLAZIONE VIGENTE

4.1. - Spese

Le previsioni di spesa per il 1996 e per il 1997 dovranno essere effettuate sulla scorta dei seguenti criteri:

a) per le spese predeterminate legislativamente, la loro proiezione dovrà essere effettuata, per il 1996, secondo quanto indicato nell'allegata Tabella F (tale proiezione, ovviamente, potrà essere oggetto di proposta di modifica nell'apposito "documento"). Per le leggi di spesa pubblicate dopo la presentazione del bilancio pluriennale 1994-1996, nei casi in cui la legge stessa non quantifichi gli stanziamenti annuali, dovrà essere considerato per il 1996 e per il 1997 uno stanziamento non superiore a quello iscritto nell'anno 1995.

Per le spese il cui scaglionamento si potrae nell'anno 1998 e successivi, dovrà essere individuata l'ulteriore somma ancora da iscrivere, ponendo in evidenza, in apposite note, le somme riferite ad anni precedenti e non ancora iscritte;

b) gli stanziamenti la cui quantificazione annua é demandata alla legge finanziaria, per ciascuno degli anni 1996 e 1997 dovranno essere gli stessi previsti per l'anno 1995 nella Tabella C allegata alla legge finanziaria 1994, maggiorati per le sole spese di personale del 2,0 per cento per il 1996 e del 1,5 per cento per il 1997;

c) per gli oneri inderogabili, i quali, com'é noto, pur discendendo direttamente dalla legge, non sono da questa predeterminati e si quantificano in modo automatico attraverso meccanismi e parametri

desumibili dalle norme stesse, la proiezione dovrà svilupparsi tenendo conto di tali meccanismi.

Per i parametri che si rifanno a variabili economiche, le ipotesi di sviluppo dovranno risultare - come livello massimo - in linea con i ricordati tassi di incremento per ciascuno degli anni 1996 e 1997;

d) per le spese a carattere discrezionale, vale a dire per gli oneri non vincolati ad alcuna precisa quantificazione legislativa, gli stanziamenti per gli anni 1996 e 1997 non potranno superare per ciascun anno il livello previsto per il 1995.

4.2. - Entrate

Per quanto concerne le entrate, la proiezione delle previsioni a legislazione vigente formulate per il 1995 dovrà essere effettuata, come si é già detto, sulla base delle più aggiornate indicazioni sull'evoluzione delle variabili macroeconomiche cui tale gettito é collegato.

In proposito, per la componente prezzi del prodotto interno lordo, appare opportuno, ai fini della configurazione di una stima equilibrata del gettito, far riferimento alle ipotesi-obiettivo del 2,5 per cento quale valore medio di incremento dei prezzi per il 1995, del 2,0 per cento per il 1996 e del 1,5 per cento per il 1997; per l'intero triennio si può ipotizzare un incremento reale del PIL pari a circa il 2,0 per cento annuo.

Le ipotesi adottate circa l'evoluzione delle diverse basi imponibili dei cespiti tributari dovranno in ogni caso essere dettagliatamente specificate nella citata apposita nota illustrativa da redigere dai competenti Uffici del Ministero delle finanze e da trasmettere contestualmente all'invio delle proposte.

Anche per gli anni 1996 e 1997, per i capitoli articolati, le previsioni e le note illustrative dovranno essere formulate a livello dei singoli articoli.

5. - ADEMPIMENTI PARTICOLARI

5.1. - Per il bilancio annuale, i capitoli di spesa possono essere analiticamente ripartiti in articoli (in appositi allegati) secondo le diverse finalità della spesa considerata nel capitolo. Per le entrate, l'articolazione delle principali imposte, come già avvertito, va estesa ai due esercizi successivi.

5.2. - Eliminazione dei residui

5.2.1. - **Attivi.** Ai fini della eliminazione dei residui attivi e delle relative azioni che in proposito devono espletare le Amministrazioni competenti per i diversi cespiti, si richiama l'attenzione sulla necessità di una puntuale applicazione degli articoli da 263 a 268 del Regolamento per l'amministrazione del patrimonio e la contabilità dello Stato.

In particolare, dovranno essere assunte le dovute iniziative amministrative in merito ad eventuali residui relativi a partite in contenzioso risultate definitive attraverso le richieste di condono e ai cosiddetti "buoni di sgravio e tolleranze".

Mentre appare necessario procedere alla integrale cancellazione dei residui concernenti partite definite attraverso il condono, si sottolinea l'opportunità di eliminare anche quelli relativi a buoni di sgravio e tolleranze rilasciati in relazione a partite che appaiono spesso, per i motivi più vari,sostanzialmente inesigibili.

5.2.2. - **Passivi.** Per i residui passivi, va tenuta presente la perenzione amministrativa, nei termini in cui essa risulta disciplinata dall'articolo 39

della legge 7 agosto 1982, n. 526. Inoltre appare opportuno richiamare l'attenzione sulla circostanza che tale istituto va applicato esclusivamente a residui passivi originati da impegni assunti a norma dell'articolo 20, terzo comma, della legge 5 agosto 1978, n. 468 e successive modificazioni e integrazioni.

Ai fini della quantificazione in via previsionale del fondo di cui all'articolo 8 della legge n. 468 del 1978, le Amministrazioni, per il tramite delle coesistenti Ragionerie Centrali, dovranno segnalare le somme relative a residui perenti di conto capitale che a loro giudizio si prevede dovranno essere reiscritte nel corso della gestione 1995.

5.3. - **Particolari adempimenti del Ministero della difesa**

Ai sensi di quanto disposto dall'articolo 1, comma 2, della legge 4 ottobre 1988, n. 436, allo stato di previsione del Ministero della difesa dovrà essere unito apposito allegato, da sottoporre al Parlamento, relativo ai piani di spesa gravanti sugli ordinari stanziamenti di bilancio, ma destinati al completamento dei programmi pluriennali finanziati nei precedenti esercizi con leggi speciali.

Inoltre, ai fini del controllo del Parlamento sulle procedure previste per gli approvvigionamenti centrali, dovranno essere predisposte - secondo l'analisi prevista dal comma 5 del medesimo articolo 1 della citata legge n. 436 del 1988 - apposite relazioni illustrative, da allegare al detto stato di previsione, sulla complessiva spesa del personale in servizio permanente, su quello in ferma di leva o volontario, nonché sullo stato di attuazione dei programmi dei capitoli ricompresi nella rubrica "Ammodernamento e rinnovamento" e del capitolo n. 7010.

5.4. - **Pensioni**

In tema di "pensioni ed altri assegni fissi pagabili a mezzo ruoli di spessa fissa", per i quali è iscritto l'apposito capitolo n. 4351 nello stato

di previsione del Ministero del tesoro, le Amministrazioni Centrali sono pregate di far conoscere il volume che potrà presumibilmente essere raggiunto per il 1995 dal carico dei relativi ruoli, nonchè le esigenze finanziarie connesse con i nuovi pensionamenti. Per questi ultimi, si richiama l'attenzione delle Amministrazioni per una approfondita ricognizione delle partite in essere e di quelle che nasceranno nel corso dell'anno, in modo da garantire una puntuale valutazione delle occorrenze finanziarie del citato capitolo n. 4351.

Ai fini di una corretta quantificazione delle occorrenze per pensioni, si ricorda che dovrà altresì considerarsi l'onere presunto connesso con l'applicazione dell'articolo 21 della legge 27 dicembre 1983, n. 730 (legge finanziaria 1984) e dell'articolo 2, primo comma, della legge 7 agosto 1985, n. 428, dell'articolo 3 del decreto-legge 22 dicembre 1990, n. 409, convertito, con modificazioni, nella legge 27 febbraio 1991, n. 59, nonchè dell'articolo 2 della legge 28 marzo 1991, n. 120.

Analoghi criteri dovranno essere seguiti dalle Amministrazioni che ancora conservano a carico dei rispettivi bilanci il pagamento delle pensioni.

5.5. - Spese di personale

In via generale occorre, preliminarmente, rappresentare la rilevanza degli indirizzi gestionali in materia di personale contenuti nella manovra finanziaria 1994, di cui alla legge 24.12.93, n. 537; le ricognitorie previste dall' art. 3, commi 6 e 29, le procedure da attuare ai sensi del comma 48 dello stesso art. 3, e il flusso informativo attivato per l'elaborazione del conto annuale, costituiscono il supporto informativo utile per definire le poste consuntive di partenza e sviluppare le valutazioni previsionali.

Ciò premesso, nel confermare che anche per le previsioni 1995 opererà la **ripartizione delle spese di personale in tre distinti capitoli,**

si precisa che per il nuovo esercizio è stata predisposta una procedura informatica per la quale viene richiesta un'analisi delle previsioni di bilancio mediante **appositi modelli di rilevazione** (all. 1) che ogni **Direzione Generale**, **che gestisce personale compila e invia alle competenti Ragionerie centrali.**

I cennati modelli riportano alcune modificazioni volte a pervenire all'applicazione dell'articolo 65, comma 1, del decreto legislativo 3.2.93, n. 29, nel testo sostituito dal decreto legislativo 23.12.93, n. 546, con il quale, attraverso l'evidenziazione delle spese di personale a preventivo, si perviene ad una programmata gestione del personale. Tale adempimento si inquadra nel processo di monitoraggio del costo del personale e di analisi dei fenomeni gestionali, già avviato con i "conti annuali" 1992 e 1993, di cui alle circolari n. 33 del 24.4.93 e n. 14 del 3.2.94 (G.U. n. 109/93 e n. 41/94); conti annuali che si pongono in correlazione con le rendicontazioni di bilancio.

Le competenti Ragionerie centrali, dopo un adeguato riscontro, immettono i dati nel sistema informativo della Ragioneria Generale dello Stato, che verifica la "congruità" dei dati, evidenzia eventuali anomalie da segnalare alle Amministrazioni per le necessarie valutazioni e produce, in via automatica **l'allegato delle spese fisse del personale per ciascun capitolo interessato,** allegato che costituisce - come per il passato - parte integrante di ciascuno stato di previsione.

Pertanto, viene eliminata la compilazione "manuale" dell'allegato.

La nuova procedura e le modifiche innanzi accennate possono così riepilogarsi:

Nel **modello A** vanno riportate le previsioni di spesa per gli emolumenti specificati nelle colonne, da corrispondere al personale in servizio al 31.12.1994, distinte per qualifica e livello.

L'Amministrazione, nell'indicare gli importi previsionali, specificherà il capitolo di spesa cui si riferisce il modello di rilevazione.

Gli importi previsionali devono essere al lordo delle ritenute previdenziali, assistenziali ed erariali a carico del dipendente.

Va inoltre indicato l'ammontare complessivo dell'I.R.P.E.F. cui sono soggette le competenze riportate nel modello A e nel successivo modello B.

Nel **modello B** si rileva il movimento del personale e la relativa spesa sia in termini di assunzioni e cessazioni che di passaggio nei livelli.

Il saldo positivo o negativo risultante dal modello in questione concorre alla determinazione dello stanziamento del capitolo come di seguito specificato.

Nel **modello C** vanno indicate per ogni tipo di contributi e ritenute quelli previdenziali ed assistenziali a carico del dipendente e quelli a carico dell'Amministrazione.

Il sistema informativo provvederà automaticamente ad aggiungere alla spesa preventivata nel modello A il saldo derivante dal modello B ed a sottrarre le ritenute previdenziali, assistenziali ed erariali a carico del dipendente ai fini della determinazione dello stanziamento di capitolo al netto delle predette ritenute e contributi.

Il **modello D** è rivolto ad analizzare gli eventuali importi (al lordo per il dipendente) della colonna altri assegni e indennità stipendiali del modello A.

Nel modello in esame vanno indicate le indennità spettanti al personale in servizio al 31.12.1994.

Per tale modello saranno specificate con successive istruzioni le indennità e i relativi codici che potranno essere analiticamente rilevati.

Il **modello E** si riferisce al trattamento accessorio che si prevede di corrispondere al personale, distinto per qualifiche e livelli.

Per ogni capitolo relativo alle competenze accessorie va compilato un modello "E", ove vengono riportate le spese complessive (al lordo delle predette ritenute a carico del dipendente) e il numero dei beneficiari per qualifica o livello.

In calce al modello vanno indicati i relativi oneri complessivi a carico dell'Amministrazione.

I modelli di rilevazione sopra indicati, distinti per comparto, accompagnati dall'elenco delle indennità stipendiali da analizzare,

verranno inoltrati per il tramite le Ragionerie Centrali - alle quali saranno inviate specifiche istruzioni

5.6. - **Allegato relativo alle spese per la ricerca scientifica e tecnologica.**

Allo scopo di porre in evidenza le spese destinate alla ricerca scientifica e tecnologica, agli stati di previsione dei singoli Ministeri dovrà essere unito apposito allegato. Considerata l'importanza di tale documento ai fini dell'individuazione e della quantificazione delle risorse finanziarie destinate dallo Stato alla ricerca scientifica e tecnologica, si ribadiscono le istruzioni impartite in passato.

5.7. - **Articoli del disegno di legge.**

Insieme alle proposte di previsione, ciascuna Amministrazione dovrà far avere anche lo schema degli articoli relativi al proprio stato di previsione, da inserire nella legge di approvazione del bilancio, tenendo presente che non possono essere prese in considerazione proposte di norme che non risultino coerenti con la natura di detta legge.

5.8. - **Note preliminari degli stati di previsione.**

Ciascuno stato di previsione dovrà essere illustrato da una "nota preliminare", che risponda puntualmente alle prescrizioni del quarto comma dell'articolo 2 della legge n. 468 del 1978, come sostituito dalla legge n. 362 del 1988. Su questo adempimento si richiama la particolare attenzione delle singole Amministrazioni, come pure sull'esigenza di fornire puntualmente le ragioni delle variazioni di importo superiore a 1 miliardo di lire, relative a capitoli di spesa non obbligatorie o non predeterminate per legge, la cui dotazione previsionale sia stata definita con criteri difformi da quelli indicati nella presente circolare.

Una apposita sezione delle note preliminari dovrà contenere altresì una illustrazione delle direttive politiche e politico- economiche relative alla spesa di competenza di ciascun Ministero, al fine di dare conto dell'azione che l'Amministrazione intende svolgere nei campi di competenza nel corso della gestione 1995 sulla base della legislazione vigente, prescindendo, quindi, da quelle misure che potranno essere adottate in sede di legge finanziaria sulla base delle segnalazioni che ciascuna Amministrazione dovrà fare avere nell'apposito "documento" da trasmettere a corredo del bilancio 1995.

Nel rammentare inoltre che, in applicazione di quanto previsto da specifiche disposizioni legislative, annualmente sono da allegare ai singoli stati di previsione le relazioni sullo stato di attuazione dei programmi previsti dalle disposizioni medesime, si ricorda che anche per il prossimo esercizio finanziario - ai sensi dell'articolo 12 della legge n. 770 dell'11 novembre 1986, concernente disciplina delle procedure contrattuali dello Stato per l'esecuzione di programmi di ricerca e per l'acquisizione e la manutenzione di prodotti ad alta tecnologia - i Ministri, con le relazioni preliminari ai singoli stati di previsione, devono informare il Parlamento sui programmi attuati ai sensi della legge stessa.

Le stesse relazioni preliminari - in ottemperanza alla richiesta della Commissione Pubblica Istruzione del Senato, formulata in occasione dell'esame dei documenti di bilancio 1987 - devono inoltre contenere una nota esplicativa degli stanziamenti riservati alla ricerca scientifica, di cui all'apposito allegato a ciascuna tabella, mirante a fornire gli elementi essenziali relativi al loro utilizzo e destinazione.

Si richiama l'attenzione delle Ragionerie Centrali affinchè l'analisi delle assegnazioni e delle variazioni degli stanziamenti sia in armonia con le note apposte ai singoli capitoli e con i dettagli forniti negli appositi allegati. Le note non dovranno avere carattere generico, ma dovranno effettivamente dar conto dei motivi che sono alla base della richiesta variazione; particolari illustrazioni si richiedono ove le variazioni stesse risultino superiori alle percentuali indicate nella circolare a cui si rinvia.

5.9. - **Relazione aggiuntiva.**

Si rappresenta la necessità che le Amministrazioni predispongano per il successivo inserimento nelle note preliminari degli stati di previsione, una relazione che:

- **in una prima sezione** evidenzi le ipotesi in base alle quali vengono calcolate le variazioni dei capitoli di spesa derivanti da indicizzazioni, parametri predeterminati ed adeguamenti automatici, nonchè indichi le modifiche e le integrazioni legislative e gli strumenti necessari per rendere effettivo il controllo, il contenimento e l'abrogazione dei meccanismi automatici che fanno crescere la spesa pubblica;

- **in una seconda sezione** individui gli aggregati di spesa che rivestono adeguamenti di carattere sostanzialmente obbligatorio - collegati cioè a situazioni giuridiche soggettive non modificabili con l'impostazione di documenti di bilancio (oneri per il personale in servizio, in quiescenza, ecc.) - **al fine di definire un'area consolidata per la quale** l'esame parlamentare potrebbe condursi con caratteri di globalità, distinguendola dall'area di possibili aggiustamenti discrezionali.

5.10. - **Elenchi da allegare alla Tabella n. 2 (Tesoro).**

Le Ragionerie presso le Amministrazioni Centrali sono invitate a segnalare, nel testo conclusivo delle previsioni, i capitoli da includere negli elenchi allegati allo stato di previsione del Ministero del tesoro concernenti:

- spese obbligatorie e d'ordine (Elenco n. 1);

- spese di riscossione delle entrate, per le quali possono essere autorizzate aperture di credito a favore di funzionari delegati (Elenco n. 2);

- capitoli per i quali è concessa al Governo la facoltà di cui all'articolo 12, comma 1, della legge n. 468 del 1978 (Elenco n. 3);

- capitoli per i quali è concessa al Ministro del tesoro la facoltà di cui all'articòlo 12, comma 2,della legge n. 468 del 1978 (Elenco n. 4).

Inoltre, sarà cura delle Ragionerie Centrali rivedere la classificazione economica e funzionale ai fini dell'aggiornamento dei raggruppamenti dei capitoli secondo i codici economico e funzionale, di cui agli Allegati n. 1 e n. 2 che corredano i singoli stati di previsione.

5.11. - Nomenclatore degli atti.

Tenuto conto della notevole rilevanza che vanno assumendo i riferimenti normativi dei vari capitoli, in relazione al decreto legislativo n. 29 del 1993 e successive modificazioni, si sottolinea, ancora una volta, la necessità di pervenire al più puntuale aggiornamento del "Nomenclatore degli atti", come già rappresentato nella circolare relativa all'assestamento delle previsioni di bilancio per l'anno 1994 e secondo le indicazioni di cui alla specifica circolare appositamente trasmessa (n. 24 del 23 febbraio c.a. prot. 120745).

Nell'opera di aggiornamento del nomenclatore - dinamicamente considerato anche con l'inclusione della legislazione sopravvenuta - riveste particolare importanza l'attività di verifica delle Ragionerie Centrali per i riferimenti delle previsioni 1994.

5.12. - Spese per l'informatica.

In considerazione della rilevanza qualitativa e quantitativa che le spese per l'informatica rivestono nei vari stati di previsione, e in coerenza con le conformi indicazioni dell'Autorità per l'informatica, le Amministrazioni dovranno far pervenire una relazione che, con riferimento a ciascun capitolo interessato del precedente bilancio,

evidenzi la tipologia delle spese da sostenere e le singole componenti, distinguendo nelle nuove previsioni le spese connesse alla gestione e alla manutenzione dei servizi informatici - di evidente natura corrente - da quelle di costituzione o di sviluppo dei servizi stessi, di natura di conto capitale da inserire in specifici capitoli di nuova istituzione.

6.- CALENDARIO DEGLI ADEMPIMENTI

Le proposte di previsione - contestualmente, come viene specificato nell'apposita circolare, alle proposte per l'assestamento del bilancio 1994 - andranno riportate nelle più volte richiamate "schede-capitolo" per il bilancio annuale di competenza e di cassa 1995 e nelle schede per il bilancio pluriennale 1995-1997: dette schede dovranno essere ritirate a cura delle Ragionerie Centrali - per il successivo inoltro alle competenti Amministrazioni - il 1 aprile 1994 presso la Ragioneria Generale dello Stato- Ispettorato Generale per i Servizi Speciali e la Meccanizzazione - Via XX Settembre n. 97.

Dovendosi procedere alla presentazione del progetto di bilancio al Parlamento entro il prossimo mese di luglio, al fine di rendere possibili gli adempimenti del Governo e di questo Ministero, le richiamate "schede-capitolo", debitamente compilate, dovranno essere restituite alle coesistenti Ragionerie Centrali inderogabilmente **entro il 23 aprile 1994.**

Le Ragionerie Centrali avranno cura di provvedere ad inserire negli archivi del Sistema Informativo R.G.S. gli elementi previsionali contenuti nelle più volte richiamate "schede-capitolo" **entro il 4 maggio 1994** ed il Sistema Informativo produrrà la stampa delle proposte di bilancio 1995, da sottoporre ai competenti Consigli di Amministrazione per gli adempimenti di pertinenza, **entro il 10 maggio 1994.**

L'Ufficio di ragioneria dipendente dal Ministero del Tesoro, costituito presso la Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo, con legge 26 febbraio 1987, n. 49 - art. 15 - 2 comma - continua ad

esercitare le funzioni proprie delle Ragionerie Centrali per tutti gli atti posti in essere dalla coesistente Direzione generale, compresi gli adempimenti connessi alle proposte di previsione, atteso che il legislatore con l'art. 4 - comma 9 - della legge 23 dicembre 1993, n. 559 che ha disciplinato la soppressione delle gestioni fuori bilancio, nel disporre la parziale modifica del comma 2 dell'art. 15 sopracitato, ha confermato all'Ufficio di ragioneria in parola tutte le funzioni proprie delle Ragionerie Centrali.

Gli adempimenti concernenti l'immissione dei dati negli archivi del Sistema Informativo devono intendersi riferiti anche ai capitoli di entrata in gestione alle singole Amministrazioni.

Infine, le proposte di previsione di competenza e di cassa per l'anno 1995 e di sola competenza per il bilancio pluriennale 1995- 1997, nonchè tutti gli elaborati di corredo previsti dalla presente circolare dovranno pervenire a questo Ministero medesimo entro il **10** maggio **1994.**

Allegato N. 1

MODELLI DI RILEVAZIONE DELLE SPESE DI PERSONALE

COMPARTO XXXX ENTE XXXX CAPITOLO XXXX

MODELLO A

COD QUAL.	PIANTA ORGANICA	in servizio al 31/12/94	Stipendio + 13ma	I.I.S.	R.I.A. CLASSI E SCATTI	ONERI CONTRATTUALI	ASSEGNI FAMILIARI	Altri assegni e indenn. stip.
C54DAM								
C53DBM								
C52DCM								
C51DSM								
C50PDM								
C55IEM								
C56DEM								
009TLN								
008TLN								
007TLN								
0CNTLN								
TOTALE								

TOTALE I.R.PE.F. = _______

COMPARTO XXXX
ENTE XXXX
CAPITOLO XXXX

MOVIMENTI DEL PERSONALE NELLE QUALIFICHE

MODELLO B

	Anno rilevazione -1			Anno rilevazione			
COD.QUAL.	in servizio al 31/12/93	CESSAZIONI PREVISTE (1)	ASSUNZIONI PREVISTE (1)	CESSAZIONI PREVISTE (1)	ONERI IN DIMINUZIONE (B)	ASSUNZIONI PREVISTE (1)	ONERI IN AUMENTO (A)
C54DAM							
C53DBM							
C52DCM							
C51DSM							
C50PDM							
C55IEM							
C56DEM							
009TLN							
⋮							
0CNTLN							
TOTALE							

(1) compresi gli usciti dalla qualifica per promozioni
(2) compresi gli entrati nella qualifica per promozioni

COMPARTO XXXX
ENTE XXXX
CAPITOLO XXXX

RITENUTE E CONTRIBUTI ASSISTENZIALI/PREVIDENZIALI

CAPITOLO DI STIPENDI COLLEGATO XXXX

MODELLO C

Cod.	Enti	Ritenute/Contributi previdenziali a carico del dipendente	Ritenute/Contributi previdenziali a carico dell' Amministrazione
0001	Tesoro		
0002	Opera prev.		
0003	Fondo credito		
nnnn	xxxx		

Cod.	Enti	Ritenute/Contributi Assistenziali a carico del dipendente	Ritenute/Contributi Assistenziali a carico dell' Amministrazione
0010	S.S.N.		
0020	GESCAL		

TOTALE		

COMPARTO XXXX
ENTE XXXX
CAPITOLO XXXX

ALTRI ASSEGNI E INDENNITA' STIPENDIALI

MODELLO D

COD.QUAL.	INDENNITA'	INDENNITA'	INDENNITA'	INDENNITA'	INDENNITA'	**ALTRE INDENNITA' STIPENDIALI**
C54DAM						
C53DEM						
C52DCM						
C51DSM						
C50PDM						
C55IEM						
C56DEM						
009TLN						
0CNTLN						

TOTALE						

COMPARTO XXXX
ENTE XXXX

SPESE ACCESSORIE

MODELLO E

COD.	QUALIFICA	CAP. = XXXX SPESA	BENEFICIARI
C54DAM	dir.gen		
C51DSM	dir.sup.		
C50PDM	primo dir		
C55IEM	isp_gen.		
009TLN	nono liv.		
008TLN	ottavo liv.		
007TLN	settimo liv		
006TLN	sesto liv.		
⋮	⋮		
001TLN	primo liv.		
C53DBM	Dir. Gen. livello B		
C52DCM	Dir. Gen. livello C		
	TOTALE		

ONERI A CARICO DELLA AMMINISTR.	

94A1770

FRANCESCO NIGRO, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

(6651357) Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:

— presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA, piazza G. Verdi, 10;

— presso le Concessionarie speciali di:
BARI, Libreria Laterza S.p.a., via Sparano, 134 - BOLOGNA, Libreria Ceruti, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, Libreria Pirola (Etruria S.a.s.), via Cavour, 46/r - GENOVA, Libreria Baldaro, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Libreria concessionaria «Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato» S.r.l., Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, Libreria Italiana, via Chiaia, 5 - PALERMO, Libreria Flaccovio SF, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, Libreria Il Tritone, via del Tritone, 61/A - TORINO, Cartiere Miliani Fabriano - S.p.a., via Cavour, 17;

— presso le Librerie depositarie indicate nella pagina precedente.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Marketing e Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie speciali possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1994

Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre 1994
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1994 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1994

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:
- annuale . . . . . . L. **357.000**
- semestrale . . . . . . L. **195.500**

Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:
- annuale . . . . . . L. **65.500**
- semestrale . . . . . . L. **46.000**

Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:
- annuale . . . . . . L. **200.000**
- semestrale . . . . . . L. **109.000**

Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:
- annuale . . . . . . L. **65.000**
- semestrale . . . . . . L. **45.500**

Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:
- annuale . . . . . . L. **199.500**
- semestrale . . . . . . L. **108.500**

Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:
- annuale . . . . . . L. **687.000**
- semestrale . . . . . . L. **379.000**

Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale, *parte prima, prescelto con la somma di* **L. 98.000**, *si avrà diritto a ricevere l'Indice repertorio annuale cronologico per materie 1994.*

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale*	L.	**1.300**
Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali I, II e III*, ogni 16 pagine o frazione	L.	**1.300**
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi ed esami»*	L.	**2.550**
Prezzo di vendita di un fascicolo *indici mensili*, ogni 16 pagine o frazione	L.	**1.300**
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	**1.400**
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	**1.400**

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L.	**124.000**
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	L.	**1.400**

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L.	**81.000**
Prezzo di vendita di un fascicolo	L.	**7.350**

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 1994
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

Abbonamento annuo mediante 52 spedizioni settimanali raccomandate	L.	**1.300.000**
Vendita singola: per ogni microfiches fino a 96 pagine cadauna	L.	**1.500**
per ogni 96 pagine successive	L.	**1.500**
Spese per imballaggio e spedizione raccomandata	L.	**4.000**

N.B. — Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1983. — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L.	**336.000**
Abbonamento semestrale	L.	**205.000**
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	**1.450**

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA
abbonamenti ☎ (06) 85082149/85082221 - vendita pubblicazioni ☎ (06) 85082150/85082276 - inserzioni ☎ (06) 85082145/85082189

* 4 1 1 2 0 0 0 6 9 2 9 4 *

L. 5.600